

Udine, 21 giugno 2016

Incentivo per l'assunzione di giovani genitori, riapertura delle iscrizioni alla banca dati

L'Inps ha reso noto che è stata riaperta la procedura per l'iscrizione alla "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori" già prevista da un Decreto Ministeriale del 2010. Per le imprese che assumono giovani genitori iscritti alla specifica banca dati è prevista l'erogazione di un incentivo economico pari ad euro 5.000 euro.

Chi sono i giovani genitori?

Per giovani genitori si intendono i soggetti che hanno i seguenti requisiti:

1. età non superiore a 35 anni (fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età)
2. essere genitori di figli minori, legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori
3. essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto o occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa
4. se il rapporto di lavoro è cessato, è richiesto l'ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l'impiego
5. essere iscritti alla banca dati (i requisiti sopra indicati devono essere rispettati alla data di presentazione della domanda).

Il lavoratore può iscriversi alla banca dati tramite il sito internet www.inps.it, seguendo il percorso "Servizi on line", "Accedi ai servizi", "Servizi per il cittadino", autenticazione con codice fiscale e Pin, "Fascicolo previdenziale del cittadino", "Comunicazioni telematiche", "Invio comunicazioni", "Iscrizione banca dati giovani genitori". L'accesso alla banca dati può altresì essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù (www.gioventu.gov.it), sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall'INPS.

Quale incentivo spetta all'impresa per l'assunzione?

L'incentivo di 5.000 € è riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative (per l'assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale) ed è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.

L'incentivo spetta per l'assunzione a tempo indeterminato, anche parziale

Condizioni da rispettare

Per poter usufruire del beneficio devono, inoltre, ricorrere le seguenti condizioni:

- l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;
- il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva

l'ipotesi in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

- il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;
- il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Procedura per usufruire dell'incentivo

Le aziende, dopo aver assunto il giovane genitore, fanno richiesta del beneficio economico attraverso il modulo telematico disponibile sul sito internet dell'INPS all'interno della funzionalità "Istanze on-line" del Cassetto previdenziale Aziende e contestualmente devono inoltrare la dichiarazione "de minimis".

La fruizione dell'incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione UniEmens. L'incentivo deve, comunque, essere fruito, fino al raggiungimento della misura di 5.000 euro, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

(Fonti: circolare Inps n. 115/2011, messaggio INPS n. 7376/2015 e n. 20065/2011, Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010)